SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 859)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE, SEGNANA, BACICCHI, TONUTTI, GHERBEZ Gabriella, TOROS, GIUST e BEORCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1977

Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli

ONOREVOLI SENATORI. — Nel raccomandare l'approvazione del presente disegno di legge, per il quale si chiede la procedura di urgenza a norma dell'articolo 77 del Regolamento, si fa presente che lo stesso vuole venire incontro alle popolazioni dei comuni disastrati del Friuli colpito dal sisma, che, da poco tornate dall'esodo forzato dell'autunno nelle abitazioni prefabbricate, non sono in grado, avendo per la generalità perso tutto ed essendo rimaste senza le fonti di reddito pur storicamente magre in queste terre, di pagare puntualmente le imposte (o per lo meno sarebbe provocatorio il richiederle), almeno fino a quando non si sarà iniziata quella che purtroppo sarà la lunga marcia della ricostruzione.

La proposta che avanziamo è, per dirlo con franchezza, una subordinata di fronte al diniego di una esenzione chiesta per le imposte dovute negli anni dal 1975 al 1978, e non accolta dal Parlamento, dimentico di averla concessa per tempi ben più lunghi in tutte le calamità che in questi ultimi anni hanno colpito il nostro Paese, anche se fortunatamente di portata di gran lunga inferiore al disastro che ha colpito il Friuli.

Lo scopo della chiesta esenzione era di consentire a questa gente una ripresa non assillata da problemi fiscali, soprattutto in considerazione che si trattava di contribuenti che con il terremoto avevano perso tutto e quindi anche il reddito degli anni 1974, 1975, 1976, per i quali non hanno ancora pagato i relativi tributi.

La decorrenza della rateizzazione dal 1981 si identifica con una data in cui presumibilmente gli abitanti di queste terre vedranno iniziata, con punti di riferimento certi, la ricostruzione e per la quale avranno ripreso, con ritmo normale, le loro attività. È anche una data cui fanno riferimento varie provvidenze legislative in pro delle popolazioni terremotate, in questa che speriamo sia certa previsione.

Quanto proposto poi nell'articolo 2 di questo disegno di legge, vuol essere un atto di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

giustizia verso chi deve pagare le tasse di successione per una disgrazia in famiglia che aggrava di per sè le già tristi condizioni del *post* terremoto, per gli immobili danneggiati e requisiti. Si vuole così far rinviare il pagamento delle imposte a quando gli interessati rientreranno nella disponibilità dei beni.

L'articolo 3 intende porre al riparo ad un evidente errore di elencazione delle aziende beneficiarie della fiscalizzazione per un anno degli oneri previdenziali, concesse per tutte le altre attività.

Al riguardo l'interpretazione autentica data dal Governo in Senato in occasione della conversione del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, la incompatibilità della esclusione con quanto recita l'articolo 4-*bis* del decreto convertito in legge che comprende gli esercenti le attività professionali ed artistiche, necessitano, a nostro avviso, anche della riconferma in sede legislativa.

Il fatto che queste nostre proposte siano quelle alternative avanzate dallo stesso Governo in Commissione ed in Aula al Senato in occasione del dibattito per la conversione del citato decreto-legge fatte anche a seguito del diniego di una esenzione generalizzata (proposte che non prevedono esenzioni ma solo indispensabili dilazioni), ci fa sperare in una celere approvazione del disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, anche quale ulteriore dimostrazione della solidarietà nazionale verso le popolazioni colpite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, esonerati per gli anni dal 1975 al 1978 dall'obbligo del versamento della predetta imposta nelle forme previste dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, in deroga a quanto per loro stabilito dal citato articolo, la riscossione della imposta stessa dovuta per il 1975 sarà effettuata a mezzo ruolo in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1981 senza l'applicazione di interessi e soprattasse.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il 1976 sarà riscossa, mediante ruolo in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1982, senza l'applicazione di interessi e soprattasse.

Con le stesse modalità iscritte a ruolo le imposte sul reddito delle persone fisiche dovute per gli anni 1977 e 1978 a partire rispettivamente dalle rate di febbraio del 1983 e del 1984.

Art. 2.

La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilità ubicati nei comuni indicati nel precedente articolo, è sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilità del proprietario.

La riscossione della imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1° febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna.

Nell'ipotesi di esproprio conseguente alla occupazione l'imposta non sarà dovuta.

Le parti interessate dovranno produrre ai competenti uffici del registro i certificati dei comuni attestanti le condizioni degli immobili e le date di ripristino o rilascio, questi ultimi entro tre mesi dalle date stesse, a pena di decadenza dei benefici di cui il presente articolo.

Art. 3.

Resta fermo che le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, si applicano anche agli esercenti attività professionali ed artistiche.